CAMERA DEI DEPUTATI N. **4607-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 23 settembre 1998

(Relatore: **LENTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 febbraio 1998 (v. stampato Senato n. 2743)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(VELTRONI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4607 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

LENTO, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo di collaborazione culturale con l'Etiopia, firmato a Roma l'8 aprile 1997, si inserisce nelle linee generali dell'azione culturale del Ministero degli esteri volta a sviluppare pienamente gli spazi di promozione e collaborazione in tale essenziale campo di proiezione della politica estera italiana.

L'Accordo in esame riguarda un Paese di cruciale rilevanza in Africa e nei rapporti tra l'Italia e tale area geografica. L'Accordo, oltre alla positiva funzione che può svolgere sul piano bilaterale, testimonia lo speciale interesse del nostro Paese verso l'intero Corno d'Africa, ove l'Etiopia rappresenta un fondamentale punto di riferimento.

Il negoziato condotto con l'Etiopia per giungere alla firma dell'intesa culturale in questione ha inoltre sempre tenuto conto dei profondi vincoli storici che hanno tradizionalmente legato tale Paese all'Italia e che possono rendere la collaborazione culturale particolarmente feconda e tale da fungere da catalizzatore di un più generale rilancio dei rapporti economici-commerciali.

L'Accordo definisce i princìpi ed i settori di attività rispetto ai quali la collaborazione culturale tra i due Paesi dovrà svilupparsi. Gli obiettivi prioritari che esso individua e che più ci interessano riguardano principalmente l'insegnamento dell'italiano ed il conseguente sostegno delle nostre istituzioni educative e culturali in Etiopia, la collaborazione interuniversitaria e la cooperazione in campo archeologico.

Si individuano, qui di seguito, i punti essenziali dell'Accordo in parola.

L'articolo 1 ha natura essenzialmente preambolare ed individua sinteticamente i settori compresi, gli obiettivi fissati e gli obblighi assunti dalle Parti. In particolare i due Paesi si impegnano per la reciproca conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali e la cooperazione nell'istruzione, nelle arti e nelle scienze.

L'articolo 2 è dedicato allo sviluppo della collaborazione accademica, attraverso il rafforzamento di intese interuniversitarie, lo scambio di professori, l'avvio di ricerche comuni e l'organizzazione di seminari e simposi. La reciproca informazione sulle suddette intese già concluse o ancora da perfezionare costituirà un necessario corollario per l'efficace funzionamento della collaborazione accademica in questione.

L'articolo 3 disciplina il modo in cui la cooperazione potrà svilupparsi regolamentando l'attività delle rispettive istituzioni culturali sul territorio della controparte, sia che si tratti di istituti di cultura, di associazioni culturali o istituzioni scolastiche. Tali disposizioni risultano di notevole rilevanza in special modo per il funzionamento delle Scuole italiane e del nostro Istituto di cultura in Addis Abeba. Tali organismi potranno in tal modo ususfruire, tra l'altro, di facilitazioni doganali volte a favorire la loro attività e quella del relativo personale.

L'articolo 4 prevede che le Parti esaminino la possibilità, nell'ambito delle rispettive legislazioni, di giungere ad un futuro Accordo per l'equipollenza dei titoli accademici e dei diplomi di ogni tipo, ordine e grado.

L'articolo 5 è dedicato alla reciproca diffusione ed insegnamento della lingua e della letteratura, mediante la creazione di cattedre e lettorati presso le istituzioni universitarie destinati ad incrementare la conoscenza delle rispettive eredità culturali. Una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiana in Etiopia rappresenta un necessario elemento di continuità rispetto al passato, al fine di preservare un tradizionale patrimonio di conoscenze nei confronti dell'Italia che in Etiopia non è stato mai del tutto dimenticato.

L'articolo 6 riguarda lo studio dei sistemi scolastici dei due Paesi nell'ottica di un incremento della conoscenza reciproca, con l'avvio di contatti tra le rispettive Amministrazioni, attraverso lo scambio di esperti, insegnanti e classi.

L'articolo 7 regola le borse di studio, che rappresentano un fondamentale strumento di supporto all'insegnamento della lingua, tenendo in particolare conto quelle, di natura prevalentemente scientifica, concesse parallelamente nel quadro della Cooperazione allo sviluppo. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive università ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 8 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i più recenti accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illecito di opere d'arte e di qualunque oggetto che faccia parte del patrimonio culturale di uno dei due Paesi.

L'articolo 9 sollecita le Parti ad incoraggiare ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di artisti e la partecipazione ai festival, alle rassegne cinematografiche, nonchè ai più importanti eventi artistico-culturali. Esso prevede inoltre lo scambio di mostre di adeguato livello, capaci di esprimere in modo significativo i valori culturali ed artistici dei due Paesi.

L'articolo 10 concerne i prioritari settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, prefigurando scambi di informazioni ed esperienze, anche d'intesa con altri Paesi ed organizzazioni internazionali, ed il sostegno delle missioni archeologiche. La significativa intensificazione della collaborazione nel campo archeologico in esame conferma i più significativi risultati conseguiti finora dalle nostre missioni in Etiopia e mira a promuovere ogni utile prospettiva di trasferimento di *know-how* di cui siamo depositari.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 completano il quadro della collaborazione culturale tra le due Parti, ponendo l'accento sulla collaborazione tra archivi e biblioteche, i settori dell'informazione, dello sport, della gioventù e della radiotelevisione.

L'articolo 15 prevede, infine, la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise (attraverso programmi esecutivi, di regola a carattere pluriennale) i princìpi accolti nell'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 16), resterà valido a tempo indeterminato (articolo 17), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 17). Quest'ultima è una clausola formale, che viene di regola inserita in tutti gli accordi di tale natura.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4607A
Lire 500